

Appalti. In Gazzetta Ufficiale la determinazione dell'Authority

# Controlli pubblici ampi sui concessionari privati

Un responsabile del procedimento per seguire l'attuazione

Valeria Uva  
ROMA

■ Controlli effettivi, reali, sui concessionari di opere pubbliche, non più basati solo sul rispetto formale delle regole del codice degli appalti. Li chiede l'Authority di vigilanza sui contratti alle amministrazioni pubbliche che decidono di affidare ai privati la concessione di costruzione e gestione delle opere pubbliche. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n.79 del 6 aprile è stata pubblicata la determinazione 2/2010 dell'Authority guidata da Luigi Giampaolino che rappresenta una sorta di vademecum per le amministrazioni che intendono dare in concessione lavori pubblici.

Quello della concessione è un tipo di appalto in crescita. Rientrano in questa categoria,

alternativa al tradizionale lavoro pubblico, le opere in finanza di progetto, ad esempio, realizzate a parziale o totale carico dei privati, che per questo non gravano interamente sulle casse pubbliche. Con la concessione l'amministrazione affida al privato concessionario il compito di progettare, costruire ma soprattutto gestire l'opera. Il privato si ripaga o con il flusso di cassa dato dalle tariffe (ad esempio per le autostrade) o, in altri casi, con un canone versato dalla stessa amministrazione nel tempo.

A fronte della crescita dello strumento è sorto il problema di come strutturare al meglio i rapporti tra Pa e privati. «È necessario - spiega il consigliere dell'Authority e relatore della delibera, Alessandro Botto - passare da un piano di controlli oggi solo formali a verifiche sostanziali, per accertare che l'opera sia effettivamente consegnata in tempi e costi certi». E così «il concessionario che non è amministrazione aggiudicatrice - si legge nella determinazione - non è tenuto ad applicare le norme del Regolamento sulla contabilità dei lavori pubblici». Ma

questo non vuol dire che non debba seguire l'evolversi del cantiere. Al contrario deve sempre - si legge ancora nella determinazione - «avere contezza del relativo valore quale indice di congruità della tariffa posta a carico dell'utenza, nonché di efficiente gestione e manutenzione da parte del concessionario».

«L'amministrazione deve esigere di poter controllare, ad esempio, le scelte progettuali, i materiali impiegati, le varianti richieste», aggiunge Botto. Per farlo l'Authority suggerisce di «blindare» il contratto, inserendo strumenti di vigilanza precisi. È opportuno anche nominare un responsabile del procedimento con le competenze tecniche necessarie per seguire i lavori. Il contratto, spiega il documento, deve prevedere «sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici» e le modalità di approvazione delle varianti. Al concessionario privato spetta la nomina di un direttore lavori, mentre l'amministrazione concedente deve nominare un collaudatore, a spese del concessionario.

## Le cinque regole per vigilare sul contratto

### 1. La rendicontazione

Nel contratto di concessione vanno stabilite le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori, in relazione alla fattispecie concreta. L'obiettivo è consentire al concedente di esercitare in maniera efficace il potere di controllo e vigilanza. Non è obbligatorio ai fini di tale rendicontazione applicare

le norme previste dal Dpr 554/99 per la contabilizzazione

dei lavori affidati in appalto.

### 2. Norme estese

Il concessionario che riveste la natura di amministrazione aggiudicatrice deve applicare per gli appalti affidati a terzi le norme del Dpr 554/99 relative alla

contabilità dei lavori pubblici.

### 3. Più trasparenza

Il contratto di concessione deve specificare i compiti del

responsabile del procedimento, la loro estensione e le relative modalità di esercizio, così come vanno previsti gli ulteriori aspetti rilevanti sul piano esecutivo, quali

le sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici, l'approvazione di possibili varianti, nonché gli ulteriori aspetti elencati in questa determinazione.

#### 4. **L'obbligo del concedente**

Il concedente ha il diritto di nominare i collaudatori (il costo può essere posto a carico del concessionario).

#### 5. **Il diritto del concessionario** Spetta al concessionario

la nomina del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza; può prevedersi nel contratto di concessione che il concedente esprima il gradimento sulla nomina di questi soggetti.

